



# COMUNE di MOZZO

Provincia di Bergamo

## COPIA DELIBERAZIONE N. 12

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica  
Seduta Pubblica in videoconferenza con pubblicazione differita in streaming sul sito internet del Comune mediante l'applicativo GoToMeeting

#### OGGETTO:

Aliquote e detrazione per abitazione principale nuova I.M.U. - Anno 2020 - Esame ed approvazione.

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **giugno** alle ore 20:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

---

1. Pelliccioli Paolo	Sindaco	Presente (*)
2. LOCATI Eddy	Consigliere	Presente (*)
3. GASPARINI Maria Piera	Consigliere	Presente (*)
4. Ubiali Gianluigi	Consigliere	Presente (*)
5. PLEBANI Costantino	Consigliere	Presente (*)
6. GHERARDI Gaia	Consigliere	Presente (*)
7. GRANELLI Lara	Consigliere	Presente (*)
8. BELLINI Giovanna	Consigliere	Presente (*)
9. GRITTI Gabriele	Consigliere	Presente (*)
10. CHIODELLI Alessandro	Consigliere	Presente (*)
11. LOCATELLI Paola	Consigliere	Presente (*)
12. MAZZOLENI Valentino	Consigliere	Presente (*)
13. SIGNORI Barbara	Consigliere	Presente (*)

Totale presenti: 13

Totale assenti: 0

(\*) Il Sindaco, il Vice Sindaco ed il Segretario Comunale risultano presenti presso la sede comunale, mentre i restanti Consiglieri Comunali sono collegati in videoconferenza così come disposto dal Decreto del Sindaco n.43/20 del 7.4.20.

---

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Stefano Dr. Valli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo Pelliccioli -Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'Ordine del Giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti

percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";



<p><b>ALIQUOTA AGEVOLATA</b> <b>4 per mille</b></p>	<p>parzialmente in locazione a terzi. L'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relativa <b>pertinenze (al massimo una per ogni categoria C6-C2-C7</b> quindi, nel caso di più immobili facenti capo ad un unico soggetto passivo, l'agevolazione riguarderà un solo fabbricato).</p> <p>Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il comodante deve presentare al Comune – Ufficio Tributi copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato ad uso gratuito. La dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio una volta presentato vale anche <u>per gli anni successivi.</u> La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata di cui al presente punto, per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro l'esercizio.</p> <hr/> <p><b>B)</b> le unità immobiliari ad uso abitativo (di categoria compresa tra A/2 E A/7 ) e loro pertinenze (fino ad un massimo di tre, una per tipo classificate C/2 - C/6 – C/7 ) locate nell'ambito di un accordo tra proprietario-comune-inquilino a famiglie con ISEE ordinario compreso tra un minimo di € 6.000,00 e un massimo di €12.000,00.= al 4 per mille a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel nucleo familiare occupante siano presenti figli o soggetti disabili (indipendente dall'età)</li> <li>- nessuno dei familiari occupanti sia titolare di diritto reale di altre unità immobiliari abitative;</li> <li>- il contratto d'affitto agevolato, regolarmente registrato, abbia durata di almeno tre anni;</li> <li>- sia sottoscritto prima della stipula del contratto di affitto un accordo tra servizi sociali comunali-proprietario-inquilino ed eventuali altri soggetti, in cui sono definiti gli impegni reciproci.</li> </ul>
<p><b>10,30 per mille</b></p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie di immobili ,compresi i fabbricati gruppo D per la parte di aliquota non riservata allo Stato (7.60 Stato, 2.7 Comune) Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie. In particolare rientrano in questa fattispecie: - aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili locati.</p>
<p><b>1 per mille</b></p>	<p>Fabbricati rurali strumentali;</p>
<p><b>0 per mille</b></p>	<p>Immobili merce;</p>

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 e 55 del 20.12.2019, dichiarate immediatamente eseguibili;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.00, n.267;

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, il combinato disposto degli artt.42 e 48 del D.Lgs. 18.8.00, n.267;

CON voti favorevoli n.9 ed astenuti n.4 (Chiodelli, Locatelli, Mazzoleni e Signori) espressi per appello nominale:

## **D E L I B E R A**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
- di prendere atto che le predette aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

<p><b><u>6,00 per mille</u></b></p>          <p><b><u>DETRAZIONE</u></b></p>	<p>ALIQUTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE <u>CATEGORIA A/1 A8 A/9</u> Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita</p>
--	---

<b>€ 200,00</b>	ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
<b>ALIQUOTA AGEVOLATA</b> <b>6,00 per mille</b> <hr/> <b>ALIQUOTA AGEVOLATA</b> <b>4 per mille</b>	<p>a) <b>A)</b> Alle unità immobiliari (escluse categoria A1/A8/A9) ad uso abitativo <u>concesse in comodato ad uso gratuito</u> a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore – figlio/figlio – genitore) ed affini entro il primo grado</p> <p>b) (suoceri con generi e nuore e viceversa); il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il comodatario il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora sia la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi.</p> <p>L'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relativa <b>pertinenze (al massimo una per ogni categoria C6-C2-C7</b> quindi, nel caso di più immobili facenti capo ad un unico soggetto passivo, l'agevolazione riguarderà un solo fabbricato).</p> <p>Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il comodante deve presentare al Comune – Ufficio Tributi copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato ad uso gratuito.  <u>La dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio una volta presentato vale anche per gli anni successivi.</u>  La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata di cui al presente punto, per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro l'esercizio.</p> <hr/> <p><b>B)</b> le unità immobiliari ad uso abitativo (di categoria compresa tra A/2 E A/7 ) e loro pertinenze (fino ad un massimo di tre, una per tipo classificate C/2 - C/6 – C/7 ) locate nell'ambito di un accordo tra proprietario-comune-inquilino a famiglie con ISEE ordinario compreso tra un minimo di € 6.000,00 e un massimo di €12.000,00.= al 4 per mille a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel nucleo familiare occupante siano presenti figli o soggetti disabili (indipendente dall'età)</li> <li>- nessuno dei familiari occupanti sia titolare di diritto reale di altre unità immobiliari abitative;</li> <li>- il contratto d'affitto agevolato, regolarmente registrato, abbia durata di almeno tre anni;</li> <li>- sia sottoscritto prima della stipula del contratto di affitto un accordo tra servizi sociali comunali-proprietario-inquilino ed eventuali altri soggetti, in cui sono definiti gli impegni reciproci.</li> </ul>
<b>10,30 per mille</b>	<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b> Si applica a tutte le tipologie di immobili ,compresi i fabbricati gruppo D per la parte di aliquota non riservata allo Stato( 7.60 Stato, 2.7 Comune) Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie. In particolare rientrano in questa fattispecie: - aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili locati.
<b>1 per mille</b>	Fabbricati rurali strumentali;
<b>0 per mille</b>	Immobili merce;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

## **D E L I B E R A**

altresì, con voti favorevoli n.9 ed astenuti n.4 (Chiodelli, Locatelli, Mazzoleni e Signori) espressi per appello nominale, di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs.18.8.2000, n.267.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica e si esprime sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza,

PARERE Favorevole

### **IL RESPONSABILE DI SETTORE**

F.to D.ssa Maria Vittoria Balzaretti  
(Documento firmato digitalmente)

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile e si esprime sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza,

PARERE Favorevole

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to D.ssa Maria Vittoria Balzaretti  
(Documento firmato digitalmente)

Il Presidente  
F.to Paolo Pelliccioli  
(Documento firmato digitalmente)

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Stefano Dr. Valli  
(Documento firmato digitalmente)

---

Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 c.1 del D.Lgs. 18.8.00, n.267, è stata pubblicata in copia all'albo pretorio on-line in data **18-06-2020** e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal **18-06-2020** al **03-07-2020**.

Addì **18-06-2020**.

Il Segretario Comunale  
F.to Stefano Dr. Valli  
(Documento firmato digitalmente)

Reg. pubbl. n.650

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Addì, 18-06-2020

Il Segretario Comunale  
Stefano Dr. Valli  
(Documento firmato digitalmente)

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs. n.267/00.

Addì.....

Il Segretario Comunale  
\_\_\_\_\_